

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
NEL GOVERNO MONTI
TUTTE LE NOVITÀ DELLA
NORMATIVA AMBIENTALE 2011/2012

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

INTRODUZIONE NORMATIVA

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

Le novità più rilevanti in tema di gestione dei rifiuti

1. D.lgs. 205 del 2010 – IV correttivo rifiuti, recepimento direttiva 2008/98/CE
2. Introduzione e relative modifiche del SISTRI (v. infra)
3. D.lgs. 121/2011 – recepimento direttiva 2008/99/CE sulla Tutela penale dell'ambiente
4. Interventi del Governo Monti:
 1. Manovra Salva Italia, d.l. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con l. 214 del 22 dicembre 2011
 2. Decreto Liberalizzazioni n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012
 3. Decreto Ambiente n. 2 del 25 gennaio 2012 convertito con legge n. 28 del 24 marzo 2012
 4. Decreto Semplificazioni n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012
 5. Decreto Semplificazioni Tributarie, n. 16 del 2 marzo 2012 convertito con legge n. 44 del 26 aprile 2012
5. Decreto Crescita – n. 82 del 2012, convertito con legge 134 del 2012– Sospensione del SISTRI
6. DM 161 del 2012 – terre e rocce
7. Ddl 4240 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di modifica del TUA (sfalci e potature, miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, autorizzazioni, scarichi, etc.) (esame alla Camera)

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI DECRETI MONTI

- MANOVRA SALVA ITALIA: DECRETO LEGGE N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011
 - Art. 14:
 - Tariffa
 - Modifica art. 195 sull'assimilazione dei rifiuti
 - Art. 40:
 - Modifica articolo sulle bonifiche (242 TUA)
 - Semplificazioni per estetiste, parrucchiere. Etc. ...
- DECRETO LIBERALIZZAZIONI, N. 1/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 27 DEL 24 MARZO 2012
 - Art. 25: SSPL e gestione dei rifiuti urbani
 - Art. 26: Imballaggi
 - Art. 48: Norme in materia di dragaggi
 - Art. 49: Utilizzo terre e rocce da scavo
- DECRETO AMBIENTE, N. 2/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 28 DEL 24 MARZO 2012
 - Art. 1: Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
 - Art. 1-Bis: Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania
 - Art. 2: Disposizione in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci
 - Art. 3: Interpretazione autentica dell'art. 185

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI DECRETI MONTI

DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 35 DEL 2012

- - Art. 23: Autorizzazione Unica Ambientale per PMI
 - Art. 24: Modifiche TUA agli artt.
 - 6 - VAS
 - 10 - VAS
 - 29-decies - AIA
 - 194 - trasfrontaliero
 - 216-bis – oli usati
 - 228 - PFU
 - 242 - bonifiche
 - 268 - Emissioni
 - 281 - Emissioni
 - Art. 28: modifiche alla movimentazione aziendali dei rifiuti e al deposito temporaneo per gli imprenditori agricoli

DECRETO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE N. 16/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 44 DEL 26 APRILE 2012

- - Allegato: soppresso il periodo sul trasfrontaliero inserito dal decreto semplificazioni

DECRETO CRESCITA, N. 82 DEL 2012, CONVERTITO CON LEGGE 134 DEL 2012

- - Sospensione SISTRI

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

IL DECRETO SALVA ITALIA

L. 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione del d.l. 6 dicembre 2011

(I) TRACCIABILITÀ (II) ASSIMILAZIONE

(I) TRACCIABILITÀ

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ

- Art. 40, co. 8

In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103*: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ

- Art. 40, co. 8

L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

MA QUESTI SOGGETTI, IN QUANTO PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI, SARANNO “OBBLIGATI SISTRI”

- Hanno l’obbligo di iscriversi?
- Hanno l’obbligo di pagare i contributi?

A tal proposito Confartigianato ha chiesto chiarimenti al Ministero

(II) ASSIMILAZIONE

Art. 184

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 2 COMMA: SONO RIFIUTI URBANI ...

- b) i rifiuti

- non pericolosi
 - provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) [*luoghi adibiti ad uso di civile abitazione*],
 - assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)

Art. 198, comma 2, lettera g) COMPETENZE DEI COMUNI

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che ... stabiliscono in particolare:

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). [*c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*]

Art. 195, comma 2, lettera e) COMPETENZE DELLO STATO

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011)

pre-riforma salva Italia

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. **Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono.**

post-riforma salva Italia

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

Art. 195, comma 2, lettera e) COMPETENZE DELLO STATO

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011)

pre-riforma salva Italia

post-riforma salva Italia

A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 [150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;].

Art. 195, comma 2, lettera e) COMPETENZE DELLO STATO

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011)

pre-riforma salva Italia

post-riforma salva Italia

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

ATTENZIONE!

- La norma delineava precisi confini entro i quali i Comuni, poi, potevano decidere di operare l'assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri comunque imposti dall'art. 195.
- *Cosa significa? Possono essere quindi assimilati?*

IN ATTESA DELL'EMANAZIONE DI DETTO DECRETO LA L. 296 DEL 2006 (FINANZIARIA 2007) ALL'ART. 1 COMMA 184, HA STABILITO CHE

- Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto 152 del 2006, e successive modificazioni, ... in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. D), e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

MA

- Si ricorda che anche il Decreto Ronchi su questo punto era rimasto privo della prevista normativa regolamentativa,
- Infatti all'art. 57
- *1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto.*

Ciò comporta che il Decreto Ronchi fa riferimento ai criteri contenuti nella delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984

Pertanto, al momento, possono essere assimilati ai rifiuti urbani solo i rifiuti speciali individuati nei regolamenti comunali secondo i criteri di cui al punto 1.1.1. della delibera citata

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984

- **1.1. Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**
- Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.
- In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani.
- Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.
- Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, l'assimilabilità dei rifiuti derivati da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del Testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984

- I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni:
- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - — imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - — contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - — sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - — cassette, pallet;
 - — accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - — frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - — paglia e prodotti di paglia;
 - — scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - — fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - — ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - — feltri e tessuti non tessuti;
 - — pelle e similpelle;
 - — gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984

- — resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- — rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- — imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- — moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- — materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- — frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- — manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- — nastri abrasivi;
- — cavi e materiale elettrico in genere;
- — pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984

- — scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- — scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- — residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
- c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984

- 1.1.2.
- I rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, possono essere smaltiti in impianti di trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli d'incenerimento se rispettano le seguenti condizioni:
 - a) il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;
 - b) sia stata verificata la loro compatibilità tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento. Nel caso si tratti di impianti di compostaggio, resta ferma l'esigenza che il composto prodotto possieda tutti i requisiti fissati al paragrafo 3.4. del presente provvedimento.
- Nel caso in cui i rifiuti sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o polielorodibenzofurani, non possono essere smaltiti negli impianti di cui trattasi se preventivamente non sottoposti ad adeguate operazioni di bonifica.

Segnalazione AGCM AS922 - CRITERI DI ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE 29.03.2012

- l'assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da attività industriali/artigianali/commerciali è suscettibile di determinare rilevanti squilibri concorrenziali, atteso che le amministrazioni comunali tenderebbero ad ampliare il novero dei rifiuti assimilati. Conseguenza Di tale processo è la sottrazione dal gioco concorrenziale di tipologie di rifiuti speciali, le cui attività di raccolta e smaltimento dovrebbero essere lasciate agli operatori attivi nella gestione dei rifiuti speciali sulla base di rapporti contrattuali con i produttori di questi.
- Tenuto conto di ciò, nelle conclusioni di una Indagine Conoscitiva, l'Autorità aveva raccomandato "alle istituzioni competenti una seria riconsiderazione dell'istituto della c.d. assimilazione", nell'attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n.152/06.
- Ciò premesso, sulla base di quanto segnalato, perdurerebbe la prassi di molte amministrazioni comunali di estendere il perimetro dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani; siffatta prassi, peraltro, potrebbe essere implementata anche nell'ambito delle delibere quadro di cui articolo 4 del D.L. n. 138/11.
- In tale contesto, l'Autorità intende formulare l'auspicio che si possa addivenire alla formulazione dell'atto ministeriale previsto dall'articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06, che stabilisca in maniera univoca i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, al fine di definire gli ambiti di discrezionalità delle amministrazioni comunali nell'individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani, così come previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 152/06.

Corte Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9631

- La delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deve individuare il limite quantitativo dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida per esigere la Tarsu. Nel caso di specie, si erano indicate nel regolamento comunale le sostanze assimilabili ai rifiuti urbani, senza specificazione dei limiti quantitativi. Occorre, invece, l'indicazione anche dei limiti quantitativi, al fine di garantire l'adeguatezza del servizio di smaltimento dei rifiuti, arginando la tendenza municipale ad ampliare la possibilità di tassazione delle superfici, sostenuta da ragioni connesse al gettito del tributo.

IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI L. 27 del 2012 del d.l. n. 1 del 2012

- (i) IMBALLAGGI
- (ii) TERRE E ROCCE

(i) IMBALLAGGI

1. PRODUTTORI ED UTILIZZATORI

ART. 221

OBBLIGHI DELLA RIPRESA DEGLI IMBALLAGGI USATI E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI E ORGANIZZAZIONE IN CONSORZI O AUTORGANIZZAZIONE

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
- a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; [MODIFICATO DAL DECRETO LIBERALIZZAZIONI N. 1/2012 CONVERTITO CON LEGGE 27/2012]
 - b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
 - c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

1. PRODUTTORI ED UTILIZZATORI
ART. 221
CONFERIMENTO IMBALLAGGI USATI SECONDARI E TERZIARI E
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI

- *4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti*
 - *a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.*
 - *possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). [NON ESISTE PIÙ! ELIMINATO DALLA MANOVRA SALVA ITALIA]*

(i) TERRE E ROCCE

L'art. 39, comma 4, così come modificato dall'art. 49 del Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012, del d.lgs. 205/2010 ha stabilito che:

“Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186.”

Art. 49 del Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012

- 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- 1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186».
- 1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL DM N. 161 DEL 2012 è STATO
FINALMENTE PUBBLICATO IN GU DEL
21 SETTEMBRE 2012

VEDIAMO ALCUNE DELLE PIÙ
RILEVANTI NOVITÀ

Ci sono delle nuove definizioni

- a. «**opera**»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per se' espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- b. «**materiali da scavo**»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
- c. «**riporto**»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;
- d. «**materiale inerte di origine antropica**»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9;
- e. «**suolo/sottosuolo**»: il suolo e' la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

Ci sono delle nuove definizioni

- f. «**autorità competente**»: e' l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, e' l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- g. «**caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo**»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
- h. «**Piano di Utilizzo**»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- i. «**ambito territoriale con fondo naturale**»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
- l. «**sito**»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
- m. «**sito di produzione**»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

Ci sono delle nuove definizioni

- n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo e' utilizzato;
- o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo e' temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
- p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3;
- q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
- r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

NB: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

ALLEGATO 3

- Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali puo' essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. [...].
- Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni piu' comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:
 - la selezione granulometrica del materiale da scavo;
 - la riduzione volumetrica mediante macinazione;
 - la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, [...];
 - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, [...];
 - la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. [...]

AMBITI DI APPLICAZIONE E DI ESCLUSIONE

art. 3

- 1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

CONDIZIONI

art. 3

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' un sottoprodotto [...], il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:
 - a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;
 - b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e' stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
 - d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita' ambientale di cui all'Allegato 4.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. [...]

PIANO DI UTILIZZO

art. 4

- Presentato all'autorità competente almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori dell'opera;
- Se è necessaria la VIA, deve essere presentata prima dell'espressione del parere sulla stessa;
- Il Legale rappresentante attesta la presenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- L'autorità può chiedere in un'unica soluzione entro 30 gg dalla presentazione del piano delle integrazioni alla domanda;
- Verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);
- L'Autorità può chiedere il parere dell'ARPA;
- Entro 90 giorni l'Autorità approva il piano;
- Il piano di utilizzo ha una durata di validità oltre la quale cessano i suoi effetti;
- L'inizio dei lavori deve avvenire – salvo deroghe – entro due anni dalla presentazione del piano, altrimenti si applica la normativa sui rifiuti.
- Sono previste delle deroghe in situazioni di emergenza (art. 5)

IL TRASPORTO

art. 11

1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato e' accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6.
2. La documentazione di cui al precedente comma e' predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
3. La documentazione di cui al comma 1 e' equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

art. 12

1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformita' al Piano di Utilizzo e' attestato dall'esecutore all'autorita' competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' [...], in conformita' all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.
2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed e' resa disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validita'. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorita' competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 15

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuit  nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali e' in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2. [...]

L'articolo 186 è quindi abrogato!

IL DECRETO AMBIENTE

L. 28 del 2012 di conversione del d.l. 2 del 2012

(I) LE ESCLUSIONI

(I) LE ESCLUSIONI

Esclusioni – ART. 185

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, **ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;**

Esclusioni

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura **o per la produzione di energia da tale biomassa** mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Esclusioni – art. 185, comma 3

Sono esclusi anche i **sedimenti** spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Esclusioni – art. 185, comma 4

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) [*definizione di rifiuto*], 184-bis [*sottoprodotto*] e 184-ter [*EOW*].

Art. 3 Decreto Ambiente n. 2/2012 convertito con legge n. 28 del 24 marzo 2012

Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto [...]

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle *matrici materiali di riporto* di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

Art. 3 Decreto Ambiente n. 2/2012 convertito con legge n. 28 del 24 marzo 2012

DEFINIZIONE

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

MATERIALI DI RIPORTO DEFINITI DALL'ALLEGATO 9 DEL REGOLAMENTO SU TERRE E ROCCE

I riporti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni. Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

Art. 26 Ddl 4240 propone delle modifiche alla recente novità

Com'è ora

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 [ELIMINATO], utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

• Come potrebbe essere

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei,, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali da demolizione.

Art. 26 Ddl 4240 propone delle modifiche alla recente novità

Com'è ora

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

• Come potrebbe essere

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 49 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 [DL LIBERALIZZAZIONI], le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4 Ddl 4240 -B

*Modifica all'art. 185 in materia di sfalci e potature
la lettera f) dovrebbe essere sostituita dalla seguente*

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

CONFRONTIAMOLI

D.LGS. 152/006 VIGENTE

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

D.LGS. 152/2006 COME POTREBBE ESSERE MODIFICATO

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
L. 35 DEL 2012 di conversione del
d.l. n. 5 del 2012

I. LA NUOVA AUTORIZZAZIONE
UNICA

II. IL TRASFRONTALIERO

AUTORIZZAZIONE UNICA PMI

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 35/2012 ART. 23

- [...], al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, [...], il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...], volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
 - a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
 - b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
 - c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 35/2012 ART. 23

- 2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme [9 agosto 2012], anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
- 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 14 settembre, si è pronunciato in materia di Autorizzazione Unica Ambientale ed ha approvato, in esame preliminare, il regolamento che disciplina l'AUA e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Ora, si attendono i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA AUA

- 1) è rilasciata da un unico ente [Sportello Unico per le attività produttive] e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
- 2) il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
- 3) è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.

TRASPORTO TRASFRONTALIERO

ART. 194, COMMA 3

MODIFICATO DALL'ART. 24 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 5/2012
CONVERTITO CON LEGGE N. 35 DEL 4 APRILE 2012, POI ELIMINATO
DALL'ART. 9, COMMA 3-TERDECIES, LEGGE N. 44 DEL 26 APRILE 2012
DECRETO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE

- 3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. **Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza [comma prima inserito poi eliminato!!!]**

LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

il problema del regime transitorio

LA STORIA DELLE NORME SUL SISTRI

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

LA NORMATIVA IN TEMA DI SISTRI

- DM 17.12.2009
- DM 15.2.2010
- DM 9.7.2010
- DM 28.9.2010
- DM 22.12.2010
- DECRETO 18 FEBBRAIO 2011, N. 52, PUBBLICATO SULLA GU DEL 26 APRILE 2011- **TESTO UNICO SISTRI**
- L. 106 DEL 2011 DI CONVERSIONE DEL DECRETO SVILUPPO 70/2011: PROROGA PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI CHE HANNO FINO A 10 DIPENDENTI

LA NORMATIVA IN TEMA DI SISTRI

- D. L. 138 DEL 2011- ABROGAZIONE SISTRI
- D.LGS. 121/2011: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE
- LEGGE DI CONVERSIONE N. 148 DEL 2011- REINTRODUZIONE DEL SISTRI CON PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2012
- DM 12 NOVEMBRE 2011: PROROGA TERMINI DICHIARAZIONE SISTRI
- DECRETO MONTI: 201 DEL 2011 CONVERTITO CON L. 214 del 22 DICEMBRE 2011 – MODIFICHE AI SOGGETTI OBBLIGATI
- DPCM 23.12.11: nuovo MUD

LA NORMATIVA IN TEMA DI SISTRI

- D.L. 216 DEL 29 DICEMBRE 2011: PROROGA DEL SISTRI AL 02/04/2012 (c.d. MILLEPROROGHE)
- DM 219/2011, IN GU IL 5 GENNAIO 2012: MODIFICHE AL TESTO UNICO SISTRI
- LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE – N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012: SISTRI PROROGATO AL 30 GIUGNO 2012
- DECRETO CRESCITA, N. 82 DEL 2012 CONVERTITO CON LEGGE 134 DEL 2012 –SOSPENSIONE DEL SISTRI PER UN PERIODO CHE NON VADA OLTRE IL 30 GIUGNO 2013
- DECRETO 25 MAGGIO 2012, N. 141, PUBBLICATO IN GU DEL 23.08.2012 DI MODIFICA DEL TU SISTRI [microraccolta, semplificazioni per impianti di recupero smaltimento urbani, tempi di registrazione, etc.]

- **COSA È SUCCESSO AL SISTEMA DELLA TRACCIABILITÀ?**

ART. 16 D.LGS. 205/2010 SOSTITUISCE GLI ARTT. 189,190 E 193, MA AL COMMA 2 STABILISCE CHE

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Art. 190

- OBBLIGO TENUTA REGISTRO C/S -

PRE 205/2010

1. I soggetti di cui all'articolo **189, comma 3** hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

POST 205/2010

1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Art. 190

- SOGGETTI NON OBBLIGATI -

PRE 205/2010

POST 205/2010

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). [rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione]

(comma così introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 121 del 2011)

Art. 190

- REGISTRO C/S PER GESTORI -

PRE 205/2010

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

POST 205/2010

Art. 190

- LUOGO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRO C/S -

PRE 205/2010

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per **cinque anni** dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

POST 205/2010

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per **cinque anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 190

- PICCOLI PRODUTTORI -

PRE 205/2010

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

POST 205/2010

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. .

Art. 190

- CONTROLLI -

PRE 205/2010

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

POST 205/2010

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

Art. 190

- NUMERAZIONE E VIDIMAZIONE -

PRE 205/2010

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

POST 205/2010

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Art. 190

- RIFIUTI DA ROTTAMI FERROSI -

PRE 205/2010

6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

POST 205/2010

Art. 190

- DISCIPLINA -

PRE 205/2010

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

POST 205/2010

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

Art. 190

- ESONERO CONSORZI -

PRE 205/2010

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 l'organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

POST 205/2010

Art. 190

- MODIFICHE -

PRE 205/2010

9. Nell'Allegato 6.CI, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

POST 205/2010

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” è sostituita dalla disgiunzione: “o”.

Art. 190

- PICCOLI PRODUTTORI -

PRE 205/2010

POST 205/2010

8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

Art. 190

- CENTRO DI RACCOLTA -

PRE 205/2010

POST 205/2010

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it

Art. 193

- trasporto dei rifiuti -

PRE 205/2010

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

POST 205/2010

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e **trasportano i propri rifiuti non pericolosi** di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Art. 193

- redazione formulario -

PRE 205/2010

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore **o il detentore** e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

POST 205/2010

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Art. 193

- responsabilità trasportatore -

PRE 205/2010

POST 205/2010

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico

[NUOVO]

Art. 193

- imballaggi ed etichettature -

PRE 205/2010

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

POST 205/2010

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di **imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.**

Art. 193

- trasporto rifiuti urbani e trasporto occasionale-

PRE 205/2010

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

POST 205/2010

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) (comuni, centri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani diversi da quelli della regione Campania), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno..

TRASPORTO OCCASIONALE E SALTUARIO

COME IN PASSATO NON VIENE SPIEGATO COME QUESTO ESONERO SI RACCORDI CON L'IMMUTATO OBBLIGO DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI PRENDERE IN CARICO RIFIUTI SOLO SE DEBITAMENTE ACCOMPAGNATI DA FORMULARIO O SCHEDA SISTRI

In passato la giurisprudenza comunitaria aveva evidenziato come “*il concetto di trasporto occasionale e saltuario abbia natura del tutto residuale e sia limitato a situazioni che abbiano il connotato della non prevedibilità ed episodicità*” ed ancora: “è onere di chi invoca l'esenzione ... fornire la prova di tale situazione agli organi di controllo. A sua volta il titolare dell'impianto che riceve i rifiuti non può limitarsi ad accettarli, in assenza di formulario, sulla base delle mere dichiarazioni del trasportatore che li conferisce, dovendo verificare almeno la natura dell'attività svolta e la verosimiglianza della asserita occasionalità del trasporto. Al fine di evitare che il conferimento si ripeta, il gestore dell'impianto dovrebbe controllare se, in passato, lo stesso soggetto abbia già fatto ricorso alla speciale esenzione”

Corte di Giustizia, sentenza 9 giugno 2005

Art. 193

- modello formulario -

PRE 205/2010

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

- a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

POST 205/2010

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Art. 193

- documentazione spedizioni transfrontaliere -

PRE 205/2010

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

POST 205/2010

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Art. 193

- fanghi di depurazione -

PRE 205/2010

8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

POST 205/2010

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area Movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett.a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

Art. 193

- trasporto dei rifiuti in aree private-

PRE 205/2010

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

POST 205/2010

Art. 193

- trasporto dei rifiuti sottoprodotti di origine animale-

PRE 205/2010

10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 [SCHEDA PER TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE] del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

POST 205/2010

Art. 193

- microraccolta -

PRE 205/2010

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

POST 205/2010

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. **Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.**

Art. 193

- trasbordo -

PRE 205/2010

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti carichi per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

POST 205/2010

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione

Art. 193

- trasporto intermodale -

PRE 205/2010

POST 205/2010

- 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di **sei giorni** a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione.

Art. 193

- trasporto intermodale -

PRE 205/2010

POST 205/2010

- Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

Art. 193

- validità formulario -

PRE 205/2010

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

POST 205/2010

- 13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009, n. 554.



LE SANZIONI



258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

*NON SI APPLICA AI
“SOGGETTI SISTRI” (ART.
188, 2 E 3 COMMA)*

Cass. Sez. III n. 15732 del 24 aprile 2012

La modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all'art. 258 d. lgs. 152\06 ha determinato il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell'art.258 né alla fattispecie introdotta con l'art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall'art.2 cod. pen. le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all'ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.

Art. 258 vecchia formulazione

COMPORTAMENTO	SANZIONE
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto;</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da <u>duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro</u>, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.</p>
<p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro..</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da <u>duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro</u></p> <p>Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica sanzione amministrativa pecuniaria da <u>quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro</u> nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p>

Art. 258 vecchia formulazione

COMPORTAMENTO	SANZIONE
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti	<p>le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da <u>1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi.</u></p> <p>Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione</p>
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti	<p><u>è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.</u> Si applica la pena di cui all'articolo <u>483 del codice penale</u> nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante¹¹⁰ il trasporto.</p>

Art. 258 vecchia formulazione

COMPORTAMENTO	SANZIONE
<p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,</p>	<p>si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>

Il d.lgs. 121 del 2011 ha risolto il problema della disciplina transitoria

«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 (SOGGETTI SISTRI), [...], che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [...], non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 [Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 [formulari e registri] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.]

Il d.lgs. 121 del 2011 ha risolto il problema della disciplina transitoria

sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO	SANZIONE
<p><u>I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1</u>, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che <u>omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico</u></p>	sanzione amministrativa pecuniaria da <u>duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.</u>
<p><u>I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico</u> con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,</p>	sanzione amministrativa pecuniaria da <u>quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</u>

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO	SANZIONE
<p>ATTENUANTE: Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p>	
<p>Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti</p>	<p>la sanzione amministrativa pecuniaria da <u>milleseicento euro a novemilatrecento euro</u>.</p> <p>Si applica <u>la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</u></p>

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO	SANZIONE
<p>ATTENUANTE: 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.</p>	
<p>I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da <u>duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro</u>; se la comunicazione <u>è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro</u></p>

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

COMPORTAMENTO	SANZIONE
Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto	sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro ; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

**LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI
EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

Una nuova forma di responsabilità per le società

- Il Decreto 231/2001 stabilisce che un ente risponde per reati commessi da “**soggetti apicali**” o da suoi “**dipendenti**” e/o “**collaboratori**” se posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.
- Viene ipotizzata la nascita di **una nuova forma di responsabilità** che comprende aspetti di carattere sia penale sia amministrativo.
- coinvolge il patrimonio e la medesima gestione delle società . Sono infatti applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva

A CHI SI APPLICA?

Art. 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. **Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.**
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Soggetti Destinatari

- Le persone giuridiche private (associazioni cui lo Stato ha concesso il riconoscimento della personalità giuridica, le fondazioni, comitati e associazioni);
- Le società aventi o no personalità giuridica, e quindi:
 - Società per azioni o in accomandita per azioni
 - Società a responsabilità limitata
 - Società per azioni con partecipazione pubblica dello Stato e di enti pubblici
 - Società estere diverse da quelle nazionali
 - Società cooperative, società mutue assicuratrici
 - Società in nome collettivo o in accomandita semplice
- Società di intermediazione finanziaria, gli intermediari finanziari, società di investimento e di gestione dei fondi comuni di investimento, società di revisione.

QUANDO SCATTA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE?

Art. 5

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Perché possa dirsi configurabile una **responsabilità amministrativa** in capo alla società, devono ricorrere i seguenti **tre presupposti**:

1. sia stato **commesso uno dei reati** tra quelli tassativamente indicati nel Decreto;
2. il **reato** sia stato **commesso** nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente stesso;
3. l'**autore** del reato sia un **soggetto in posizione apicale** e/o un **soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza** di soggetti in posizione apicale

Come tutelarsi?

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Art. 6

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), **l'ente non risponde se prova che:**

- a) l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) **il compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato **a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;**
- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente i** modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Cosa deve prevedere un Modello organizzativo?

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6, comma 2):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Deve inoltre essere costantemente aggiornato

L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore condizione perché operi l'esimente di responsabilità, è **l'istituzione di un organismo**, che sia formalmente interno alla Società ma dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, **al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.**

L'Organismo di Vigilanza deve rispondere ai seguenti principali requisiti:

- ***autonomia ed indipendenza***: all'Organismo di Vigilanza deve essere garantita la più ampia autonomia circa ogni iniziativa di controllo al fine della valutazione circa il rispetto e la corretta applicazione del Modello; in particolare, al fine di evitare ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società, ed in particolare dell'organo dirigente.

- ***professionalità***: i componenti dell'O.d.V. devono possedere competenze tecniche adatte a svolgere le funzioni ad essi delegate ed, in particolare, proprie di chi svolge attività *latu sensu* ispettiva, consulenziale di analisi di sistemi di controllo e di tipo giuridico;
- ***continuità di azione***: la struttura dell'Organismo di Vigilanza, dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza del Modello, garantisce una efficace e costante attuazione del medesimo. La continuità di azione dell'OdV è assicurata da riunioni le cui sedute si svolgono con la necessaria periodicità.

L'apparato sanzionatorio

previsto dal Decreto 231/2001

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Il sistema sanzionatorio è articolato in misure pecuniarie per quote modulari lasciando al giudice la possibilità di valutare la reale gravità della condotta.

Art. 10 d.lgs. 231/2001

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero **non inferiore a cento né superiore a mille**.
- 3. L'importo di una quota va **da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549**.
- 4. **Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.**

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Art. 11 d.lgs. 231/2001

- Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della **gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.**
- 2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

É prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se:

la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso;

è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

- Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni sopra previste, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- a) **l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- b) **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- c) **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- d) **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**
- e) **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Presupposti per l'applicazione di sanzioni interdittive

- ▶ la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ▶ in caso di reiterazione dell'illecito.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando concorrono le seguenti circostanze:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ossia prima dell'accertamento definitivo della reale responsabilità della società, allorquando ricorrano le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per il quale si procede.

Esenzione dalla responsabilità

Il D.lgs. 231/2001 statuisce un'esenzione da responsabilità a carico delle società sia nel caso in cui :

➤ i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell' interesse esclusivo proprio o di terzi;

➤ sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

* L'effettiva ed efficace adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, non solo prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ma comporta, altresì, la limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si fosse concretamente realizzato uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità da reato degli enti

- Il d.lgs. 121 del 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha recepito la direttiva 99/2009/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
- Anche i reati ambientali sono stati recepiti nel Decreto 231/2001 (art. 25-undecies), entrando a far parte dei c.d. "reati presupposto"



La responsabilità da reato degli enti

Il legislatore ha così recepito la normativa UE sulla tutela penale ambientale.

La Direttiva comunitaria prevede l'imputazione di responsabilità alle società anche nel caso di istigazione o favoreggiamento alla commissione di un illecito gravante sull'ambiente, quindi anche in caso di grave negligenza.

* Elemento qualificante è che tali attività sono qualificate illecite non solo qualora siano commesse con intenzionalità (dolo) ma anche in caso di colpa grave.

La responsabilità da reato degli enti

per quali reati ambientali ?

Sugli scarichi

a) per i reati di cui **all'articolo 137 (Sanzioni sugli scarichi)**:

1) per la violazione dei commi 3 (*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4*), **5, primo periodo** (*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107*),

Sugli scarichi

a) per i reati di cui **all'articolo 137:**

e 13 (*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*), **la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

Sugli scarichi

a) per i reati di cui **all'articolo 137**

2) per la violazione dei commi 2 (*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*), **5**, secondo periodo (*Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.*), e **11** (*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*), la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Sui rifiuti

b) per i reati di cui all'articolo 256 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata):

1) per la violazione dei commi 1, lettera a) (*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216*), **e 6, primo periodo** (*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b),*), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Proviamo a calcolare una sanzione

b) per i reati di cui all'articolo **256** per la violazione dei commi 1, lettera a) (*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216*), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Minimo della sanzione:

Minimo 100 quote x valore minimo 250 euro =
2500, 00 euro

Massimo della sanzione:

Massimo 250 quote x valore massimo 1549 euro =
387.250,00 euro

Sui rifiuti

b) per i reati di cui all'articolo **256**:

2) per la violazione dei commi 1, lettera b) (*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216*), **3, primo periodo** (*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata*), **e 5** (*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo (*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi*), la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

Sui rifiuti

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4 (*inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni*)

Sui rifiuti

c) per i reati di cui all'articolo **257 (Bonifica dei siti):**

- 1) per la violazione del comma 1 (*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti*), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2 (*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sui rifiuti

- d) per la violazione dell'articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 4, secondo periodo (*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1 (*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso*), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sui rifiuti

- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 (*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*) e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 (*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività*);

Sui rifiuti

g) per la violazione dell'articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6 (*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*), 7, secondo e terzo periodo (*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti – pericolosi - con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti*), e 8, primo periodo (*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente*),

Sui rifiuti

e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo (*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti - pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente*);

Sulle emissioni

h) per la violazione dell'articolo 279 (superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.), comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

SANZIONI INTERDITTIVE

- art. 137, commi, 2 e 5 primo periodo: superamento valori limite degli scarichi
- art. 256, 3 comma: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata
- art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8.

SANZIONI INTERDITTIVE

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 [...] si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

COSA CI DOBBIAMO ANCORA ATTENDERE ?

DDL 4240 –B In discussione alla Camera

Un vero e proprio correttivo alla Parte IV.

Modifiche in tema di:

- Autorizzazione agli scarichi
- Esclusioni
- Miscelazione
- Misure per incrementare la raccolta differenziata
- Terre e rocce
- RAEE
- Recupero e riciclaggio di materiali dismessi

Non c'è accordo tra Camera e Senato su alcuni punti.

Disegno di legge è ora quindi all'esame di un comitato ristretto

Decreto Semplificazioni - bis

Semplificazioni in materia di:

- VIA;
- Gestione delle acque di falda
- Bonifica dei siti inquinati
- Terre e rocce
- Matrici materiali di riporto

Grazie per l'attenzione!



Milano –Bologna – Roma –Terni
info@ambientelegale.it
www.ambientelegale.it

www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it